

Associazione Centro Studi Cardinale Giuseppe Guarino - Associazione di promozione sociale (APS)"

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. L'Associazione Centro Studi Cardinale Giuseppe Guarino è costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito denominato "Associazione Centro Studi Cardinale Giuseppe Guarino", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Messina, Via Elenuccia 15. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lett d), h), l):
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non



soci, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione delle seguenti attività:

- elaborare e promuovere la conoscenza della vita e del pensiero del Cardinale Guarino;
- diffondere la cultura cristiana in dialogo con il pensiero contemporaneo;
- dialogare con la società civile, anche per il tramite i mezzi di informazione, sui grandi temi della vita e della esistenza umana, attinenti alle problematiche della teologia, della famiglia, dell'etica e della politica;
- promuovere studi, conferenze e congressi sulla vita, pensiero e attività pastorale del cardinale Guarino in ordine alle problematiche di cui sopra;
- programmare e svolgere attività di formazione e informazione quali corsi per educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori;
- divulgare negli istituti scolastici il messaggio che viene dal cardinale Guarino e dall'intero magistero della Chiesa Cattolica;
- favorire la redazione di persone qualificate per la pubblicazione di articoli e di testi idonei per il raggiungimento degli scopi predetti;
- educare, istruire e formare professionalmente, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché svolgere le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,;
- promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse quelle delle banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- creare una miscellanea di testi storiografici, di archivio, una pubblicistica e lavori monografici, sulla vita e le opere del cardinale Giuseppe Guarino, i suoi contemporanei, e sulla Chiesa del suo tempo, da offrire e divulgare fra i fedeli e gli studiosi;
- predisporre una finestra informatica (sito internet) sempre più qualificata e trasparente che aggiorni costantemente tutta la produzione e gli studi sul cardinale Giuseppe Guarino;
- promuovere la pubblicazione, sul sito internet dell'Associazione e su cartaceo, di articoli riguardanti gli studi e le ricerche approvate dalla costituenda redazione dell'Associazione;

3. L'Associazione nello specifico intende svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:

- promuovere l'integrazione culturale ed interculturale e l'educazione alle differenze;
- diffondere e sensibilizzare tramite dibattiti, convegni, seminari, produzioni e proiezioni cinematografiche e audiovisive, corsi finalizzati alla divulgazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle strutture predisposte, viaggi e performances

artistico-musicali e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi dell'Associazione;

- editare, produrre, vendere: stampati, libri, riviste, periodici di interesse culturale, scientifico, artistico, nonché gli atti dei convegni e seminari organizzati;
- promuovere attività di formazione degli operatori interni di cui allo scopo sociale;
- progettare, realizzare e gestire un locale espositivo/museo con lo scopo di acquisire, conservare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali sulla figura e l'opera del cardinale Guarino per scopi di studio, istruzione e interesse anche di turismo religioso e sociale.

L'associazione inoltre potrà:

- stabilire rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, Organismi nazionali e internazionali, nonché Enti a carattere privato operanti in sintonia con l'oggetto dell'Associazione;
- partecipare a bandi, concorsi, gare di appalto e compiere tutte le azioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti;
- compiere ogni altra attività connessa agli scopi sociali, anche se non espressamente prevista, avendo elencazione che precede carattere meramente esemplificativo.

4. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tali attività sono individuate con apposita delibera del consiglio direttivo.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'Ammissione degli associati; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, o le Associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17, in numero non inferiore a tre che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.
3. Tra le persone fisiche possono essere associate tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità.
4. Qualora la compagine associativa sia composta prevalentemente da associazioni di promozione sociale nel numero minimo di tre, potranno essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all' "Associazione Centro studi cardinale Giuseppe Guarino APS" e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
5. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
6. Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

7. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, ovvero in caso di condotte contrarie all'oggetto dell'Associazione.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 7 – Soci Volontari e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti del Terzo Settore.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente

stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs, 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente per il quale svolge l'attività di volontariato.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art, 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nello stesso registro potrà iscrivere i volontari che svolgono attività in modo occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei soci, inclusi i soci onorari
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
 - l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Le riunioni degli organi sociali collegiali, potranno tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Possono partecipare all'Assemblea dei soci anche i soci onorari che hanno diritto di parola, ma non di voto.



2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. La convocazione potrà essere inoltrata anche mediante comunicazione inviata con mezzi telematici che ne garantiscano il ricevimento da parte degli associati.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche degli organi sociali, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il settantacinque per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati.
12. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. I componenti attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo

all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
- amministra l'Associazione e propone all'Assemblea i soci onorari;
- predispone il rendiconto di cassa, il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo, a maggioranza di voti, nella prima riunione dopo l'insediamento e comunque sia entro il trentesimo giorno successivo. Il Consiglio che eleggerà il Presidente, a maggioranza di voti espressi, viene convocato dal Consigliere più anziano tra i componenti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.

ART. 14 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 2, 3 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 15 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D, Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D, Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e realizza tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) **il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;**
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
 - d) **il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.**
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto a Messina in data 16/02 /2025.

Umberto Brigheli presidente pro tempore